

CITTA' DI LADISPOLI



Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 87 del 11/06/2020

**OGGETTO: RECEPIMENTO ART. 181 DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO
E ALL'ECONOMIA, NONCHÈ' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno alle ore 12:05 e seguenti, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Grando la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	SINDACO	GRANDO ALESSANDRO	PRESENTE
<u>2</u>	VICE SINDACO	PERRETTA PIERPAOLO	PRESENTE
<u>3</u>	ASSESSORE	ARONICA CLAUDIO	PRESENTE
<u>4</u>	ASSESSORE	DE SANTIS VERONICA	PRESENTE
<u>5</u>	ASSESSORE	CORDESCHI LUCIA	PRESENTE
<u>6</u>	ASSESSORE	MILANI MARCO	PRESENTE
<u>7</u>	ASSESSORE	MOLLICA GRAZIANO AMELIA	PRESENTE
<u>8</u>	ASSESSORE	LAZZERI FRANCESCA	PRESENTE

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2018 è stato approvato il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali, successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 58 del 22/10/2018 e n. 15 del 01/04/2019;

Visto l'articolo 181 D.L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio" - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio, disposizione di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, avente la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese;

Tenuto conto che:

- con il DPCM del 10 Aprile 2020, a decorrere dal 18 maggio u.s., a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s., ha concesso la riapertura degli esercizi commerciali, nel rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM;
- la norma in commento, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha semplificato il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo, **per un periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020**, una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio comunale competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

Preso atto che la suddetta norma, che introduce essa stessa direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, è di immediata applicazione, ferme restando le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Atteso, inoltre, che l'assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio. Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 181, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, è autorizzata la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1 art. cit., di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Valutato, poi, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.

Evidenziato che la norma, oltre al beneficio economico, innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti amministrativi. In particolare l'articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445/ 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.

Rilevato, pertanto, che il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che, pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti

richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate;

Dato atto in linea generale che le innovazioni normative di una disciplina di settore non richiedono che una presa d'atto da parte dell'Ente destinatario delle stesse, tenuto unicamente a dare indicazioni operative che ne rendano immediata l'operatività, trattandosi – in questo caso – di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall'altro a contenere il contagio da Covid 19 per il rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo DPCM attuativo del 17 maggio u.s.

Tenuto conto, tuttavia, che il legislatore non ha disposto dei limiti massimi di occupazione, in mq, da parte degli esercizi commerciali.

Preso atto, invece, che l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale "per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del del 30/01/2018 e ss.mm.ii al comma 8 recita: *"La concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata massima di 1 anno. La superficie del "dehor" non può essere superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, per una superficie massima di 100 mq per le installazioni su suolo pubblico. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato massimo del 30%, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio. Per i "dehors" collocati su suolo privato la superficie massima realizzabile è di 150 mq, non si applica la prescrizione per cui il "dehor" non può superare il 100% della superficie di pubblico esercizio esistente. In talune situazioni (aree pedonali, piazze, ampi marciapiedi, terrazze ecc), valutate singolarmente dagli Uffici Comunali competenti, lo spazio concesso può essere incrementato fino all'occupazione del 50 % dell'intera area disponibile, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di Codice della Strada, sicurezza, igiene urbana e governo del territorio".*

Ritenuto quindi necessario, al fine di rendere immediatamente applicabile la citata normativa statale e consentire ai pubblici esercizi che hanno "esaurito" i mq possibilmente "occupabili" con strutture dehors, tavoli e sedie, pedane etc, di rispettare le norme distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo di derogare con carattere eccezionale e durata massima pari alla validità delle disposizioni normative (art. 181 D.L. 34/2020) a quello che è il contenuto dell'art. 3, comma 8, del succitato regolamento comunale come segue:

1. percentuale di ampliamento dello spazio concesso ai dehors per l'occupazione di suolo pubblico dal 30% al 60%;
2. percentuale di ampliamento dello spazio concesso ai dehors per l'occupazione di suolo privato dal 50% all'80%.

Considerato, infine, che i tempi procedurali per l'adozione di un atto consiliare mal si conciliano con la grave emergenza che affligge le attività produttive;

Ritenuto, quindi, che tale impasse burocratica si possa superare con l'adozione da parte dell'organo esecutivo comunale, che può agire con procedura estemporanea, di un provvedimento amministrativo che rientri nella tipologia degli atti "confermativi", intendendo per tali quegli atti che sono adottati da un organo al posto di un altro, il quale ne conferma poi l'efficacia con un proprio atto successivo;

Valutata quindi la regolarità di adozione da parte della Giunta, per la materia de quo, di un atto di tale natura, da sottoporre alla conferma del Consiglio Comunale, il quale adotterà un provvedimento amministrativo con natura confermativa, tenendo ferme le statuizioni in precedenza adottate, secondo le caratteristiche delineate oltreché in dottrina, anche in giurisprudenza (vedi Consiglio di Stato Sez IV sent n 6878 del 15 settembre 2010);

Visto il modello di "Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.

Acquisiti sulla proposta in esame i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 dlgs 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni,

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di recepire quanto contenuto nell'art. 181 del D.LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÈ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" e, conseguentemente, di approvare l'allegato modello di "Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020;

2. Di adottare la seguente modifica al comma 8 dell'art 3 del vigente Regolamento Comunale "per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del del 30/01/2018 e ss.mm.ii aumentando, come segue, la percentuale di ampliamento dello spazio concesso ai dehors per l'occupazione di suolo pubblico e privato per l'espletamento di attività ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 287 del 1991:

- a) percentuale di ampliamento dello spazio concesso ai dehors per l'occupazione di suolo pubblico dal 30% al 60%;
- b) percentuale di ampliamento dello spazio concesso ai dehors per l'occupazione di suolo privato dal 50% all'80%.

3. Di evidenziare che la disposizione in oggetto è deliberata al fine di sostegno economico e morale ai titolari degli esercizi pubblici fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e che, pertanto, le modifiche alle disposizioni regolamentari di cui sopra hanno effetto immediato con l'approvazione della presente deliberazione ma cesseranno alla data del 31/10/2020;

4. Di rilevare che la presente delibera sarà sottoposta a provvedimento confermativo del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio SUAP affinché ne dia immediata attuazione, anche mediante la modulistica di domanda allegata;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 dlgs 267/2000 con separata votazione favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Di rendere, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Alessandro Grando

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)